



RETE DI TELERISCALDAMENTO

CONTRATTO

**DI FORNITURA CALORE A MEZZO DI
TELERISCALDAMENTO**

AMGA LEGNANO S.P.A.

Sede Legale in Legnano, via per Busto Arsizio 53

Cliente

Denominazione /Nominativo

indirizzo

Contratto n° TR_____ del ___/___/___
POTENZA SST _____ kW

Emissione

Legnano, ___/___/_____

pagine totali

15

SOMMARIO

1.	Oggetto e validità del Contratto.....	3
2.	Durata, rinnovo e recesso.....	4
3.	Definizioni	5
4.	Obbligazioni di AMGA Legnano S.p.A.	6
5.	Obbligazioni del Cliente	8
6.	Fornitura di energia termica	9
7.	Tariffe energetiche.....	10
8.	Contributo di allacciamento	10
9.	Realizzazione delle opere.....	10
10.	Pagamenti e ritardati pagamenti – Sospensione - Rimborsi	11
11.	Risoluzione del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento”	12
12.	Clausola risolutiva espressa	12
13.	Forza maggiore.....	13
14.	Cessione del Contratto	13
15.	Copertura assicurativa	14
16.	Oneri a carico Cliente	14
17.	Esclusioni	14
18.	Confidenzialità e informativa sul trattamento dei dati personali	14
19.	Foro competente.....	15

Tra

AMGA LEGNANO S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Legnano (Mi), via per Busto Arsizio 53, partita IVA 10811500155, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Lorenzo Fommei, nato a Grosseto (Gr) il 10/05/1975, residente a Grosseto (Gr), Via Vincenzo Monti n.6

e

_____ (nel seguito, "Cliente") di Via _____, __ (___),
partita IVA _____ rappresentato da _____, nella persona del
Sig. _____, nato a _____
il __/__/____, residente a _____ (___) Via _____, n.____
in qualità di amministratore dello stabile suddetto.

Nel ringraziarla per aver scelto di allacciarsi alla rete di teleriscaldamento, abbiamo il piacere di sottoporle il "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento" per la fornitura di energia termica per lo stabile sito in via _____, n.____ in _____.

Premessa:

AMGA Legnano S.p.A., società operante nel settore del teleriscaldamento, attraverso moderne ed innovative tecnologie, produce e distribuisce calore nei Comuni di Legnano (MI) e Castellanza (VA).

Allacciarsi alla rete del teleriscaldamento significa contribuire consapevolmente all'utilizzo razionale dell'energia e salvaguardare l'ambiente circostante.

Il teleriscaldamento è indicato nel protocollo di Kyoto come uno degli strumenti più efficaci per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Le recenti normative a livello europeo e nazionale ne riconoscono la valenza strategica, obbligando le nuove costruzioni che distano meno di 1 Km dalle rete a progettare e predisporre i propri impianti per essere alimentati dal calore distribuito dalla rete stessa (direttiva 2002/91/CE recepita dal D.L. 192/05 e s.m.i.).

Scegliere il teleriscaldamento significa inoltre migliorare la qualità dell'aria nelle nostre città ed azzerare le emissioni localizzate in prossimità degli ambienti in cui lavoriamo e viviamo.

Tutto ciò premesso le Parti stipulano quanto segue.

1. Oggetto e validità del Contratto

L'oggetto del presente "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento" consiste nell'allacciamento alla rete di teleriscaldamento ed alla fornitura di energia termica (calore) da parte di AMGA Legnano S.p.A. al Cliente, secondo le modalità e le condizioni previste nelle allegate "Condizioni Generali di Fornitura", facenti parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il Contratto di fornitura, debitamente sottoscritto dalle parti contestualmente all'accettazione del preventivo di spesa, avrà validità a far data dall'effettiva attivazione del servizio di fornitura calore. Terminati i lavori di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, AMGA Legnano S.p.A. comunicherà al Cliente, a mezzo PEC o raccomandata r/r, l'avvenuto completamento degli stessi e la possibilità da parte di Amga di provvedere all'erogazione di energia termica (calore).

La fornitura di energia termica dovrà, così, essere erogata da AMGA Legnano S.p.A. entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata sopra indicata, salvo un diverso termine concordato dalle parti che posticiperà l'efficacia del Contratto in un momento successivo che, comunque, dovrà sempre corrispondere con l'effettiva attivazione del servizio.

Per l'esecuzione dei lavori di allacciamento e di attivazione della fornitura di energia termica, il Cliente, legale rappresentante nel caso di persona giuridica, o soggetto dallo stesso delegata è tenuto a:

- sottoscrivere il presente "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento" a titolo di completa visione e totale accettazione;
- sottoscrivere le allegate "Condizioni Generali di Fornitura" a titolo di completa visione e totale accettazione;
- compilare e sottoscrivere i seguenti moduli relativi a:
 - consenso al trattamento dei dati personali;
 - comunicazione dei dati catastali;
 - autodichiarazione agevolazione iva (utenze residenziali) Allegato A;
 - modulo corretta applicazione accisa (utenze industriali) Allegato A;
- firmare, in calce, la planimetria abbinata al preventivo a titolo di autorizzazione della posa delle tubazioni di adduzione del calore lungo il percorso evidenziato;
- sottoscrivere la fidejussione richiamata nelle "Condizioni Generali di Fornitura" ovvero versare la cauzione ivi indicata.

2. Durata, rinnovo e recesso

Il Contratto ha validità pari a anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data concordata tra le parti ai sensi del precedente art.1, con tacito rinnovo automatico di anno in anno a meno di disdetta di una delle due parti, da inviarsi 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, a mezzo PEC oppure mediante l'invio di raccomandata rr.

Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata oppure PEC da inviarsi ad AMGA Legnano S.p.A. con preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso il Cliente dovrà pagare le prestazioni ed i consumi effettuati sino alla data di efficacia del recesso, e, comunque sino alla data di effettiva disattivazione della fornitura. Fatti salvi i termini di cui sopra, nel caso in cui AMGA Legnano S.p.A. fosse impossibilitata ad accedere al contatore principale della sottostazione per effettuare la lettura finale di chiusura, la somministrazione di calore non si riterrà disdettata.

AMGA Legnano S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal Contratto dando al Cliente un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Qualora AMGA Legnano S.p.A. abbia contribuito con risorse proprie alla realizzazione delle opere finalizzate all'erogazione dell'energia termica di cui sopra (estensione rete, realizzazione allaccio, fornitura sottocentrale, ecc.), il termine naturale del contratto, la disdetta o il recesso avranno efficacia se la Società verrà ristorata dell'importo residuo non ancora ammortizzato a tale data delle opere citate.

3. Definizioni

Ai fini del presente Contratto, si introducono le seguenti definizioni:

- **Cliente** è il sottoscrittore del “Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento” e titolare della fornitura.
- **AMGA Legnano S.p.A.** è la società Multiutility a totale capitale pubblico fornitrice del servizio di teleriscaldamento.
- **Il servizio di teleriscaldamento** prevede la fornitura di energia termica (calore), effettuata mediante una rete di tubazioni interrate o aeree, trasportanti come fluido termovettore acqua surriscaldata o acqua calda.
Il calore ceduto al Cliente finale può essere utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, per il condizionamento estivo e per la produzione di acqua calda igienico-sanitaria.
- **La rete di teleriscaldamento** è l'insieme delle condotte utilizzate per il trasporto del fluido termovettore (acqua calda o surriscaldata) dalla centrale di produzione del calore alle sottostazioni di collegamento con il circuito di utilizzo dell'edificio.
Le tubazioni facenti parte dell'allacciamento dalla rete principale, le sottostazioni di scambio termico le apparecchiature ad esse connesse, anche se posizionate all'interno della proprietà del Cliente, rimangono di proprietà di Amga Legnano S.p.A.
- **La sottostazione di teleriscaldamento** viene fornita preassemblata, cablata, collaudata idraulicamente ed elettricamente ed è costituita da uno scambiatore di calore a piastre, dalla strumentazione occorrente per la sicurezza, per la regolazione, per la contabilizzazione del calore e per la telegestione da remoto.

Essa viene fatta interagire con il circuito di utilizzo dell'edificio, in modo tale da soddisfare il fabbisogno termico dello stabile, cedendo le quantità di calore desiderate e rispettando le modalità contrattuali sotto riportate.

- **Il circuito primario** della sottostazione corrisponde alla porzione di sottostazione percorsa dal fluido termovettore primario e permette il trasferimento del calore dalla rete alla sottostazione.
- **Il circuito secondario** della sottostazione corrisponde alla porzione di sottostazione all'interno della quale circola il fluido termovettore di utilizzo dell'edificio che ne usufruisce.

Il circuito secondario della sottostazione è separato da quello primario dallo scambiatore di calore.

- **Il circuito di utilizzo dell'edificio** è l'impianto di distribuzione del calore all'interno dell'edificio e comprende tutte le tubazioni, i componenti, gli accessori, gli apparecchi utilizzatori e gli apparati posti a valle del punto di consegna del servizio di teleriscaldamento.
- **Il punto di consegna** del servizio di teleriscaldamento di AMGA Legnano S.p.A. rappresenta il confine fisico a monte del quale gli impianti di produzione e di misura del calore sono sotto la diretta responsabilità di AMGA Legnano S.p.A. e a valle del quale gli impianti sono sotto la diretta responsabilità del Cliente.

Il punto di consegna è definito dalle valvole di intercettazione poste sul circuito secondario della sottostazione, sulle tubazioni di mandata subito a valle dello scambiatore mentre su quelle di ritorno subito a monte dello scambiatore.

- **I contatori principali di sottostazione** misurano l'energia fornita dalla sottostazione.

Sono posti sul circuito primario e forniscono la misura fiscale utilizzata per il calcolo dei consumi fatturati ai Clienti.

La misura è indicata in Chilowattora (kWh) o in Megawattora (MWh).

Un MWh corrisponde a 1.000 kWh.

- **I contatori di utenza** forniscono misure relative ai consumi individuali (e/o gruppi di utenti), sulla base delle quali può essere ripartito il costo dell'energia fornita dalla sottostazione.

Sono posti sul circuito di utilizzo dell'edificio, generalmente in prossimità dell'utenza finale.

La loro gestione è sotto la diretta responsabilità del Cliente.

- **Gradi Giorno**: è la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento (definito dalle disposizioni di legge e dell'autorità locale, generalmente tra ottobre e aprile), delle sole differenze positive tra la temperatura di comfort ambientale, convenzionalmente fissata in 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera.

4. Obbligazioni di AMGA Legnano S.p.A.

Le valvole di intercettazione, poste sul circuito secondario della sottostazione (sulle tubazioni di mandata subito a valle dello scambiatore, mentre su quelle di ritorno subito a monte), delimitano le spettanze ed i limiti degli impianti.

Tutte le apparecchiature a monte di tali valvole (circuito primario e secondario della sottostazione) sono di competenza e proprietà di AMGA Legnano S.p.A. mentre tutto ciò che viene installato a valle è di pertinenza e proprietà privata (circuito di utilizzo dell'edificio).

La derivazione dalla rete del teleriscaldamento verrà effettuata da AMGA Legnano S.p.A. entro 150 giorni dalla data di formale accettazione del preventivo da parte del Cliente, mediante l'esecuzione delle seguenti attività:

- opere di allacciamento dalla condotta stradale fino al locale adibito a centrale termica mediante la fornitura e l'installazione di tubazioni di mandata e ritorno (interrate o aeree) lungo il percorso concordato ed evidenziato nella planimetria allegata al preventivo di spesa per l'allacciamento.
Si precisa che per qualsiasi richiesta di percorso alternativo a quello concordato in fase di preventivo di spesa saranno esposti eventuali oneri aggiuntivi, calcolati tramite i capitolati ed il costo del personale in vigore presso AMGA Legnano S.p.A.;
- fornitura ed installazione, limitatamente al solo lato primario, di una sottostazione di scambio termico la cui potenzialità sarà definita in fase di preventivazione. La stessa sarà dotata di dispositivi di sicurezza, apparecchiature per la termoregolazione e per la contabilizzazione dell'energia termica ceduta all'edificio;
- fornitura ed installazione di un quadro elettrico a servizio della strumentazione della sottostazione di scambio termico, alimentato dalla rete elettrica del Cliente;
- consegna al Cliente di un manuale di uso e manutenzione della sottostazione di scambio termico, del libretto di centrale o d'impianto, dei certificati delle apparecchiature installate e delle dichiarazioni di conformità di cui al D.M. 37/2008;
- consegna del vettore energetico secondo le modalità riportate nelle allegate "Condizioni generali di fornitura" alla pressione ed alle temperature di seguito riportate:
 - o temperatura massima di mandata al punto di consegna (circuito primario della sottostazione) < 110°C;
 - o pressione massima di mandata al punto di consegna (circuito primario della sottostazione) < 25 bar;
 - o temperatura di ritorno dagli scambiatori (circuito primario della sottostazione) < 60°C;
 - o temperatura di mandata (circuito secondario della sottostazione e circuito di utilizzo dell'edificio) compresa tra 65°C e 90°C nel caso del circuito di riscaldamento, compresa tra 55°C e 65°C nel caso del circuito di produzione di acqua calda sanitaria.

Resta escluso dal presente "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento" e quindi a carico del Cliente tutto quanto non espressamente sopra indicato.

A carattere esemplificativo e non esaustivo:

- opere di trasformazione in genere, di tipo idrauliche, elettriche, meccaniche per collegare la sottostazione di scambio termico al circuito di utilizzo dell'edificio;

- trattamento e lavaggio del circuito e delle tubazioni dell'edificio come previsto dal D.P.R. 412/93 s.m.i. in caso di sostituzione del generatore di calore;
- installazione di un filtro defangatore sul circuito dell'edificio, a tutela della scambiatore della sottostazione di scambio termico;
- installazione di un addolcitore di acqua e relativi sistemi di trattamento e filtrazione sul circuito dell'edificio a tutela della scambiatore della sottostazione di scambio termico;
- allestimento delle pratiche per esame, progetto e messa in servizio di attrezzature in pressione, anche quelle installate da AMGA Legnano S.p.A., secondo le normative vigenti;
- diritti Inail od altri organismi titolati per il successivo sopralluogo e collaudo dell'impianto (raccolta R) recante specificazioni tecnico applicative del titolo II del D.M. 1/12/1975;
- compilazione del modulo Curit secondo le indicazioni riportate nel D.G.R. 8355/08 e s.m.i.;
- pratiche di certificazione energetica, diagnosi energetica e relazione tecnica;
- assunzione del ruolo di "terzo responsabile".

E' necessario un preventivo contatto tra il progettista termotecnico del Cliente ed i tecnici di AMGA Legnano S.p.A. per definire univocamente i requisiti di fornitura e le rispettive competenze.

AMGA LEGNANO S.P.A. si riserva la facoltà di assistere alla prova di collaudo in pressione delle apparecchiature installate dal Cliente, di chiedere copia della stessa e di eseguire, qualora lo ritenga necessario, un'ulteriore prova idraulica prima di iniziare l'erogazione del servizio.

5. Obbligazioni del Cliente

Il Cliente deve consentire l'allacciamento degli impianti dell'edificio alla rete di teleriscaldamento.

Il Cliente si impegna ad agevolare AMGA Legnano S.p.A. nell'esecuzione delle opere necessarie all'allacciamento ed alla manutenzione della rete e dell'impianto di teleriscaldamento.

Il Cliente è tenuto a fornire ad AMGA Legnano S.p.A. almeno due copie delle chiavi per poter aver accesso al locale adibito a centrale termica ed a non utilizzare tale vano per scopi diversi.

Il personale di AMGA Legnano S.p.A., od altro da essa incaricato, (munito comunque di tesserino di riconoscimento), deve avere la possibilità di accedere agli impianti per effettuare le letture, le verifiche, le manutenzioni, le riparazioni di eventuali guasti, sia sulla sottostazione di scambio termico sia sulle tubazioni di trasporto del fluido termoconvettore.

Il Cliente, quale custode della sottostazione di scambio termico e delle apparecchiature ad essa connesse, ha la responsabilità della conservazione delle stesse e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali.

Il Cliente deve fornire un punto di prelievo per alimentare elettricamente il quadro di funzionamento e regolazione della sottostazione e delle apparecchiature ad essa connesse. Il costo dell'energia elettrica per il funzionamento della sottostazione di scambio termico rimane a carico del Cliente in quanto utilizzatore della sottostazione.

Il Cliente è tenuto a mantenere l'impianto a valle dello scambiatore in perfetta efficienza, con particolare riferimento al sistema di trattamento dell'acqua (impianto di addolcimento o dosatori di polifosfati), alla pulizia delle tubazioni (mediante lavaggi con apposite sostanze pulenti e filmanti) ed all'installazione di un idoneo sistema di filtrazione, al fine di evitare che il rilascio di impurità e depositi dalle condotte del circuito dell'edificio possa inficiare il corretto funzionamento dello scambiatore a piastre della sottostazione di scambio termico.

Nel caso di utilizzo del calore per la produzione di acqua igienico sanitaria, al fine di minimizzare i depositi di carbonati sugli scambiatori, è fatto obbligo al Cliente di mantenere in efficienza l'impianto di trattamento dell'acqua di alimentazione (impianto di addolcimento o dosatori di polifosfati), in grado di ottenere una durezza compresa tra i 20° e i 25° gradi francesi (norma UNI/CTI 8065).

Non saranno imputabili ad AMGA Legnano S.p.A. eventuali danni allo scambiatore conseguenti ad una mancata o inefficace conduzione degli impianti utilizzatori a valle dello stesso.

Il Cliente acconsente alla rimozione ed allo smaltimento, a cura di AMGA Legnano S.p.A., dei generatori di calore esistenti, come comunque riportato sul preventivo per il nuovo allacciamento.

AMGA Legnano S.p.A. non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni diretti o indiretti, ritardi o disservizi derivanti dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Relativamente alla autodichiarazione di agevolazione iva (utenze residenziali) rilasciata dal Cliente contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il Cliente avrà l'onere di comunicare tempestivamente ad AMGA Legnano S.p.A., a mezzo PEC o raccomandata rr, eventuali variazioni nella composizione della utenza che implicino variazioni nella classificazione tariffaria (utenze residenziali verso utenze promiscue). Laddove non venga ottemperato tale obbligo ed emergessero eventuali disallineamenti rispetto alla normativa vigente, eventuali oneri / sanzioni / interessi richiesti ad AMGA verranno imputati al Cliente.

6. Fornitura di energia termica

La fornitura di calore al Cliente avverrà mediante prelievo di acqua calda o surriscaldata dalla rete di teleriscaldamento secondo le modalità previste nell'allegato contrattuale "Condizioni Generali di Fornitura".

La fornitura di energia termica per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria sarà garantita secondo le vigenti disposizioni di legge, vale a dire:

- per l'intero anno solare
- 24 ore/giorno

AMGA Legnano S.p.A. si impegna a garantire la conduzione e la manutenzione della rete di teleriscaldamento e della sottostazione di scambio termico (tubazioni e valvole circuito primario, scambiatore di calore, contabilizzatore di energia termica, organi di regolazione e controllo, dispositivi di sicurezza, sistema di telegestione da remoto).

In caso di emergenza i tecnici di AMGA Legnano S.p.A. dovranno intervenire entro 8 (otto) ore dalla segnalazione. In situazioni di pericolo l'intervento per la messa in sicurezza degli impianti avverrà entro il tempo massimo di due ore dalla ricezione chiamata.

Il numero telefonico da contattare in caso di emergenza e di disservizio imputabile esclusivamente ad un non corretto funzionamento della sottostazione è: 346.3850676.

7. Tariffe energetiche

Al Cliente sottoscrittore del presente Contratto viene applicata la tariffa correlata alla potenza della sottostazione di scambio termico ed alla tipologia di utilizzo, così come desumibile dalla tabella allegata.

Relativamente all'Utente del presente contratto viene applicata la tariffa _____.

Come è desumibile dalla tabella citata, trascorsi i primi due anni verrà applicato un rincaro del 5% per le attività di manutenzione delle apparecchiature di scambio termico.

La tariffa, come meglio precisato nell'allegato "Condizioni Generali di Fornitura" verrà aggiornata su base trimestrale, in riferimento alla variazione del prezzo finale del gas metano, così come stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEGSI - delibera 64/09 e s.m.i.), compresa l'accisa, la distribuzione ecc. nonché I.V.A. di legge differenziata a seconda della tipologia di utenza allacciata (Iva agevolata al 10% o Iva ordinaria al 22%) così come definito dalla normativa vigente.

In funzione al periodo effettivo di erogazione, verrà applicata la specifica tariffa aggiornata sulla base del trimestre di riferimento.

Qualora emergessero condizioni tali per cui debba variare la classificazione d'utenza attribuita al Cliente in sede di sottoscrizione del Contratto, verrà conseguentemente applicata la tariffa adeguata alla nuova classificazione d'utenza.

All'importo così come sopra definito potranno seguire conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso, nel qual caso saranno riscossi anche in un'unica soluzione.

8. Contributo di allacciamento

Il contributo per l'allacciamento dovrà essere corrisposto secondo le modalità concordate ed indicate in fase di accettazione del preventivo di spesa per l'allacciamento, quale parte

integrante sostanziale del presente Contratto. All'importo indicato sul preventivo di spesa, debitamente sottoscritto per accettazione, sarà applicata l'aliquota IVA del 10%.

9. Realizzazione delle opere

AMGA Legnano S.p.A. dovrà realizzare le opere di cui al presente "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento" entro 150 giorni dalla data di formale accettazione del preventivo di spesa da parte del Cliente.

AMGA Legnano S.p.A. si adopererà a realizzare le opere necessarie con la massima celerità e nel più breve tempo possibile, ma non risponderà di ritardi derivanti da impedimenti di natura giuridica, amministrativa, dovuti a causa di forza maggiore o non dipendenti dalle sue facoltà.

10. Pagamenti e ritardati pagamenti – Sospensione - Rimborsi

AMGA Legnano S.p.A. provvederà ad inviare al Cliente le fatture relative ai consumi che dovranno essere pagate entro la data di scadenza riportata sulle stesse secondo le modalità concordate in sede contrattuale (RID, MAV o bonifico) così come definito nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

La Società potrà concedere al Cliente, in momentanea e comprovata difficoltà economica, supportata da idonea documentazione, previa richiesta dello stesso, una rateizzazione alle condizioni riportate nel relativo piano di rientro sottoscritto tra le parti e qui integralmente richiamato.

Eventuali successive modifiche nelle modalità di pagamento dovranno essere comunicate tempestivamente ad AMGA Legnano S.p.A. a mezzo PEC o raccomandata r/r e avranno efficacia a partire dalla prima fattura emessa successivamente alla comunicazione di modifica ricevuta.

Il Cliente potrà inviare eventuali contestazioni in merito alle fatture ricevute, con annessi giustificativi al riguardo, a mezzo PEC o raccomandata r/r entro e non oltre 15 giorni dall'emissione della stessa.

I reclami verranno gestiti da AMGA Legnano S.p.A. entro 20 giorni dalla data di ricezione dei medesimi.

Il pagamento delle fatture oggetto del presente Contratto dovrà essere effettuato dall'intestatario del Contratto stesso (persona fisica o giuridica), con vincolo di solidarietà all'adempimento dell'obbligazione tra i componenti del nucleo anagrafico o tra coloro che usano in comune i locali serviti o tra i soci (nel caso di soggetto giuridico).

In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine indicato in ciascuna fattura, la Società di riserva di applicare sugli importi non pagati interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, aumentato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal

giorno in cui l'importo è divenuto esigibile, oltre le spese che AMGA Legnano S.p.A. avrà sostenuto per il recupero del proprio credito.

Senza pregiudizio di quanto precede, AMGA Legnano S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere il servizio di teleriscaldamento in caso di reiterata morosità, previo invio di apposita messa in mora trasmessa mezzo PEC o raccomandata r/r, ai sensi dell'art. 4.4 delle "Condizioni Generali di Fornitura" allegate alla presente scrittura quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dall'utente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso sarà effettuato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Fatto salvo quanto sopra previsto, il credito spettante potrà essere compensato sulle fatture successive.

11. Risoluzione del "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento"

Si prevede la sospensione della fornitura e la conseguente risoluzione del Contratto nel caso di mancato pagamento di una o più fatture ovvero di mancata prestazione del deposito cauzionale o di garanzia equivalente laddove sia stata prevista.

La riattivazione della fornitura sospesa avverrà con i tempi previsti all'art.10 e i costi previsti all'art.8 delle Condizioni Generali di Fornitura e dopo la stipula di un nuovo "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento", il pagamento delle fatture insolute e/o l'adempimento della prestazione del deposito cauzionale o di garanzia equivalente così come sopra indicato.

AMGA Legnano S.p.A. potrà risolvere il Contratto e/o sospendere la fornitura, con eventuale rimozione delle apparecchiature di scambio termico di proprietà di AMGA Legnano S.p.A., qualora si presenti uno dei seguenti casi:

- a. subentro di un altro utilizzatore nella fornitura senza preavviso o chiusura del "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento" vigente;
- b. condizioni di sicurezza mancanti;
- c. utilizzo degli impianti non conforme a quanto previsto dal "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento" e dalle presenti "Condizioni Generali di Fornitura";
- d. manomissione o alterazione dolosa del contatore principale della sottostazione e delle apparecchiature componenti la sottostazione di scambio termico;
- e. il Cliente non metta il personale incaricato da AMGA Legnano S.p.A. in condizione di accedere al contatore principale della sottostazione per effettuare la lettura o svolgere altre attività tecniche e manutentive;
- f. mancato pagamento di una o più fatture dei servizi forniti da AMGA Legnano S.p.A.;
- g. mancata prestazione del deposito cauzionale e della fideiussione bancaria prevista;
- h. mancata reintegrazione del deposito cauzionale o altra garanzia sostitutiva da parte del Cliente.

In caso di risoluzione del Contratto per una o più delle ragioni sopra specificate, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Fornitore.

12. Clausola risolutiva espressa

Il presente Contratto potrà essere risolto da AMGA Legnano S.p.A., ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- persistente inadempienza nel pagamento delle fatture riferite alle prestazioni erogate dalla Società all'utenza;
- alterazione, modifica, manomissione, occultamento delle apparecchiature di misura e di regolazione di cui al precedente art. 5.

Al verificarsi di uno degli eventi sopra riportati – e fermo restando il diritto di AMGA Legnano S.p.A. di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni derivanti dai comportamenti suddetti – il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena AMGA Legnano S.p.A. avrà dichiarato al Cliente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, stabilita ad esclusivo beneficio della stessa AMGA Legnano S.p.A.

13. Forza maggiore

Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile a AMGA Legnano S.p.A. e che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la fornitura del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le parti danno atto che costituiscono eventi di forza maggiore:

- fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, incendi e inondazioni;
- interventi non dipendenti da AMGA Legnano S.p.A. ma da terzi che impedissero ad AMGA Legnano S.p.A. di svolgere la regolare e corretta attività di erogazione del servizio;
- interventi e modifiche della normativa in vigore che impedissero per legge ad AMGA Legnano S.p.A. di proseguire nello svolgimento della propria attività;
- sabotaggi, atti vandalici, azioni terroristiche.

In presenza di forza maggiore AMGA Legnano S.p.A. sarà dunque sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel presente Contratto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dal Cliente.

Al verificarsi dell'evento di forza maggiore, AMGA Legnano S.p.A. sarà tenuta ad informare tempestivamente il Cliente, indicando, qualora possibile, il tempo necessario per porvi rimedio.

AMGA Legnano S.p.A. si impegnerà comunque, per quanto nelle proprie possibilità, a limitare gli effetti negativi dell'evento e a rimuovere, nel più breve tempo possibile, l'impedimento.

L'impossibilità da parte del Cliente di adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata forza maggiore.

14. Cessione del Contratto

Il Cliente autorizza la cessione del presente "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento" da parte di AMGA Legnano S.p.A. a società terze, le quali subentreranno ad AMGA Legnano S.p.A. nella fornitura alle medesime condizioni previste dal presente Contratto.

15. Copertura assicurativa

AMGA Legnano S.p.A. è coperta da polizza assicurativa che garantisce il Cliente dai rischi di esecuzione dei lavori e da eventuali danni a terzi, persone e/o cose.

16. Oneri a carico Cliente

Sono a carico dell'Cliente i seguenti oneri:

- IVA, da applicare secondo le vigenti disposizioni legislative (al momento della sottoscrizione del presente "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento", l'IVA per il servizio teleriscaldamento è pari al __%); si evidenzia che in caso di successiva modifica nella tipologia di utenza, l'IVA applicata potrà essere oggetto di modifica, così come previsto dalla normativa vigente;
- oneri di natura fiscale di qualsiasi natura successivi alla stipula del presente "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento".

17. Esclusioni

Tutto quanto non previsto nel presente "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento".

18. Confidenzialità

I termini ed i contenuti economici del presente "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento" hanno carattere di riservatezza e dovranno essere mantenuti confidenziali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, AMGA Legnano S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti ai fini del presente "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento" saranno da essa trattati per l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto stesso, nonché per l'adempimento di obblighi di legge, nazionale e/o comunitaria, secondo quanto meglio indicato nell'Informativa allegata al contratto medesimo. Il Cliente dichiara di aver ricevuto tale Informativa e di averne esaminato i contenuti, e così di essere a conoscenza delle informazioni contenute nella stessa e, in particolare, delle finalità e delle modalità di

trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti da AMGA Legnano S.p.A..

19. Foro competente

Il Foro competente per tutte le controversie che potessero insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione del "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento" è quello competente per territorio.

Le parti danno per letto, approvato e sottoscritto il presente Contratto, in Legnano, addì ___/___/____.

AMGA Legnano S.p.A. (timbro e firma)

Il Cliente (timbro e firma)

Il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni sopra riportate e di approvare specificatamente ed espressamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le clausole di cui ai seguenti articoli:

- art. 1. Oggetto e validità del Contratto;
- art. 2. Durata, rinnovo, recesso
- art. 5. Obblighi del Cliente;
- art. 7. Tariffe energetiche;
- art. 8. Contributo di allacciamento;
- art. 9. Realizzazione delle opere;
- art. 10. Pagamenti e ritardati pagamenti – Sospensione - Rimborsi;
- art. 11. Risoluzione del "Contratto di fornitura calore a mezzo di teleriscaldamento";
- art. 12. Clausola risolutiva espressa;
- art. 13. Forza maggiore;
- art. 14. Cessione del contratto;
- art. 16. Oneri a carico del Cliente.

(timbro e firma del Cliente)